

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2013, n. 17

Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) «Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà».

(GU n.25 del 22-6-2013)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 24 aprile 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:
(Omissis).

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l'anno 2013) forme di sostegno finanziario a beneficio di persone in condizioni di particolare fragilità socio-economica, al fine di favorire la loro inclusione sociale e di sostenere la loro condizione economica.

Art. 2

Modalità dell'intervento regionale

1. La Regione effettua gli interventi di sostegno finanziario di cui all'art. 1 mediante la concessione di finanziamenti ai soggetti del terzo settore di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b), d) e g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la realizzazione di progetti di inclusione sociale.

2. L'importo massimo di ciascuno dei finanziamenti di cui al comma 1 è fissato in euro 150.000,00.

3. I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori dei progetti sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti sono definiti secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

Contenuti, presentazione e valutazione
dei progetti di inclusione sociale

1. Il finanziamento è concesso a seguito della pubblicazione di bando pubblico, della presentazione e della positiva valutazione di

progetti diretti a favorire l'inclusione sociale dei soggetti in condizioni di particolare fragilita'.

2. Fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dal bando, il progetto di inclusione sociale contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

a) una descrizione generale del progetto proposto, con particolare riferimento agli elementi innovativi rispetto all'ordinaria attivita' del soggetto del terzo settore;

b) gli obiettivi di tipo qualitativo secondo le priorita' indicate dal bando, tra le quali l'inserimento sociale del soggetto attraverso l'attribuzione di un ruolo rispetto alla collettivita', la sua valorizzazione e responsabilizzazione, il recupero di competenze personali, il miglioramento del sistema di relazioni con la comunità di riferimento;

c) la programmazione di attivita' di formazione interna destinate agli operatori dei centri di ascolto di cui all'art. 5 comma 1;

d) i costi di gestione del progetto;

e) la forma di partecipazione del soggetto del terzo settore, consistente nel cofinanziamento del progetto presentato oppure nella messa a disposizione di strutture e personale per lo svolgimento delle attivita', o comunque nell'assunzione dei relativi oneri economici;

f) le specifiche condizioni di difficolta' personale o familiare dei destinatari del progetto, con particolare riferimento alle famiglie numerose, alla presenza di situazioni di disabilita' grave, alla presenza di figli minori e di nuclei monoparentali;

g) i criteri di valutazione delle condizioni indicate alla lettera f);

h) l'indicazione dei centri di ascolto coinvolti nella realizzazione del progetto;

i) la programmazione di attivita' di tutoraggio, con la previsione di un progetto personalizzato nei confronti dei destinatari del progetto, aventi la finalita' di supportare un uso consapevole del denaro ed il superamento della situazione di marginalita';

j) le regolazioni specifiche dei rapporti con i destinatari del progetto, successivamente all'erogazione del sostegno finanziario, secondo quanto disposto all'art. 6 commi 4 e 5;

k) la durata del progetto di inclusione sociale, non superiore ad anni quattro;

l) l'illustrazione della pregressa esperienza del soggetto proponente, derivante dallo svolgimento di attivita' analoghe a quelle per le quali e' richiesto il finanziamento, e comunque di attivita' di rilievo sociale;

m) le modalita' di diffusione e pubblicizzazione del progetto presso i potenziali beneficiari.

3. Ciascun soggetto del terzo settore non puo' presentare complessivamente piu' di due progetti, riferiti a distinti ambiti territoriali aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti o comunque corrispondenti ad una zona socio-sanitaria.

4. Un progetto puo' essere presentato ed attuato da piu' soggetti in collaborazione tra loro. In questo caso essi individuano un capofila per la presentazione del progetto a seguito del bando regionale.

5. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e' approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti.

6. La Regione partecipa agli oneri di gestione dei progetti finanziati nella misura forfetaria del 5% dell'importo complessivo del finanziamento regionale assegnato per l'attuazione del progetto.

Art. 4

Destinatari dei progetti di inclusione sociale

1. Sono destinatari dei progetti di inclusione sociale le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 comma 3 della l.r. n. 77/2012 che, secondo quanto definito dal progetto di inclusione sociale, si trovano in specifiche condizioni di difficolta' personale o familiare ed in una situazione economica, temporanea e contingente, che non consente loro di sostenere spese necessarie per motivi di salute o connesse alla situazione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa e lavorativa.

Art. 5

Centri di ascolto

1. La valutazione della condizione dei destinatari del progetto avviene nell'ambito di presidi territoriali dei soggetti del terzo settore, denominati «centri di ascolto».

2. Gli operatori dei centri di ascolto effettuano la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 3 comma 2 lettera g) ed operano in stretto coordinamento con il personale professionale dei servizi sociali territoriali, anche per quanto riguarda l'attuazione delle misure previste dall'art. 52 comma 3 della l.r. n. 41/2005.

3. Successivamente all'erogazione del sostegno finanziario gli operatori dei centri di ascolto svolgono le azioni di tutoraggio previste dal progetto personalizzato di cui all'art. 3, comma 2, lettera i).

Art. 6

Tipologia del sostegno finanziario

1. I soggetti del terzo settore erogano il sostegno finanziario entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo della valutazione di cui all'art. 5.

2. L'importo massimo erogabile a ciascun beneficiario e' pari ad euro 3.000,00.

3. E' esclusa la richiesta di garanzie sotto qualsiasi forma e non sono dovute spese di istruttoria ne' interessi sulla somma erogata.

4. La restituzione avviene in forma rateale, entro un termine massimo di 36 mesi, secondo le specifiche modalita' previste dal progetto di inclusione sociale.

5. In alternativa a quanto disposto dal comma 4, il progetto di inclusione sociale puo' prevedere lo svolgimento da parte del beneficiario di attivita' di utilita' sociale, come definite dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»).

6. Il progetto di inclusione sociale puo' prevedere che il beneficiario del sostegno utilizzi alternativamente le modalita' di restituzione di cui ai commi 4 e 5 anche nella fase di attuazione del progetto stesso.

Art. 7

Controlli, rendicontazione e revoca dei finanziamenti regionali

1. La Regione esercita il controllo in ordine alla corretta attuazione dei progetti di inclusione sociale ammessi al finanziamento, anche mediante verifiche presso i centri di ascolto di cui all'art. 5.

2. I soggetti del terzo settore rendicontano annualmente l'impiego delle somme percepite utilizzando un'apposita modulistica approvata

con decreto del dirigente regionale competente per materia e tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa ai progetti finanziati per i tre anni successivi alla completa attuazione degli stessi.

3. Nei casi di mancata o parziale realizzazione dei progetti di inclusione sociale e' disposta la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti concessi.

4. Il trattamento dei dati personali per lo svolgimento del controllo di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' di impianto e di funzionamento di un basamento informativo per il monitoraggio delle procedure di erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei controlli e per l'eventuale revoca dei finanziamenti stessi.

Art. 8

Rendicontazione finale dei progetti e restituzione delle somme residue

1. Alla conclusione dei progetti i soggetti del terzo settore redigono un rendiconto finale sull'attivita' svolta in cui sono evidenziati:

- a) il numero di contatti complessivamente intercorsi con soggetti in condizioni di disagio;
- b) i sostegni finanziari erogati;
- c) i costi complessivamente sostenuti;
- d) la quota dei costi a carico della Regione, determinata nella misura di cui all'art. 3 comma 6;
- e) le somme non impegnate per la realizzazione dei progetti e gli importi restituiti;
- f) gli importi che non e' stato possibile recuperare, con l'indicazione delle relative motivazioni;
- g) i risultati raggiunti, con riferimento agli obiettivi dei progetti di inclusione sociale oggetto di finanziamento.

2. La rendicontazione finale e' approvata con atto del dirigente competente per materia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dei soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1 lettera e), al netto della quota dei costi sostenuti, sono restituite alla Regione nel termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di cui al comma 2.

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 aprile 2013

ROSSI